

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 3

Riunione del 27 luglio 2006

Sono presenti:

- | | | |
|------------------|--------------|-----------------|
| - Avv. Fabrizio | FILIPPUCCI | PRESIDENTE |
| - Avv. Salvatore | SCIACCHITANO | VICE PRESIDENTE |
| - Avv. Antonio | AMATO | COMPONENTE |
| - | | |

- 05.05.06 Procedimento disciplinare nei confronti di Boroni Alessandro

La Commissione Giudicante Nazionale

- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udite le conclusioni della Procura Antidoping e della difesa dell'incolpato;

osserva

il tesserato **Boroni Alessandro** è stato trovato positivo per presenza di Metabolita di Tetraidrocannabinolo (in concentrazione superiore alla soglia limite), in occasione del controllo antidoping disposto dalla Commissione Ministeriale ex lege 376/2000 al termine della gara "Campionato nazionale - serie B1 AS Pol.Besaneese - Olimpia Agnelli" svoltasi a Besana in data 6 maggio 2006.

La fattispecie all'esame rimane ancorata alla previsione legislativa di cui all'art.19 punto 3 delle Norme Sportive Antidoping, in quanto la sostanza stupefacente assunta dall'atleta rientra per un verso tra quelle che non hanno effetti amplificativi della prestazione e per l'altro verso per la collaborazione dell'atleta medesimo.

Ai fini della determinazione della sanzione che nella richiamata normativa è determinata nella misura minima nel biasimo ed in quella massima nella sospensione per anni uno, il giudicante è tenuto, con motivazione logica a rendere edotto l'interprete sul processo logico-giuridico seguito per la determinazione della sanzione che al riguardo non può prescindere dal comportamento tenuto dall'atleta, che solo sfumatamente può ritenersi collaborativo, posto che più propriamente va qualificato ammissivo.

./.

La sanzione così in ragione dei parametri della collaborazione nei termini sopra precisati e della assenza di specifica specialità incrementativi della prestazione , non può che essere determinata nella misura di mesi 6 (sei) - posta la sua incensuratezza - anche in ragione non solo del principio della gradualità della pena, osservato da questa Commissione nelle pregresse fattispecie sottoposte al suo esame e richiamate dalla difesa del medesimo incolpato che non propriamente si attanagliano alla fattispecie della quale si discute proprio in ragione del differente comportamento collaborativo assunto dal tesserato in quella sede, comparso personalmente.

P.Q.M.

Determina a carico dell'atleta Boroni Alessandro , la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 6 (sei), ivi compreso il periodo di sospensione cautelare presofferto.

Affisso il 28 luglio 2006

I L P R E S I D E N T E
Avv.Fabrizio Filippucci